

Le nuove direttive approvate dal Parlamento Ue. Il recepimento entro due anni

Meno vincoli per gli appalti

Più spazio alle trattative private. Offerte in velocità

DI ANDREA MASCOLINI

Meno vincoli per partecipare agli appalti; più spazio alle trattative private; offerte da inviare in tempi più ridotti; aggiudicazione dell'appalto prevalentemente sulla qualità offerta e non sul solo ribasso; nuova procedura del partenariato con innovazione; più difficili i maxi lotti; più garanzie nei subappalti. Sono queste alcune delle numerose novità contenute nelle nuove direttive appalti pubblici e concessioni approvate ieri dall'aula del Parlamento europeo che dovranno essere pubblicate sulla *Gazzetta Europea* entro 20 giorni e poi essere recepite entro 24 mesi. I testi sostituiscono le vigenti direttive 2004/17 e 18 applicabili sia ai settori ordinari che ai settori speciali (acqua, energia e trasporti) e per la prima volta dettano norme procedurali anche per le concessioni di servizi pubblici (con l'eccezione del settore idrico in virtù

delle forti resistenze tedesche emerse in fase di discussione delle nuove regole). Va subito premesso che l'impatto delle nuove direttive nel nostro ordinamento sarà per molti versi attenuato dal fatto che in questi anni le numerose modifiche al codice dei contratti pubblici (che hanno recepito anche contenuti di importanti sentenze della Corte di giustizia) hanno già anticipato molte novità. È il caso, per esempio, della suddivisione in lotti, per cui la direttiva prevede a tutela delle piccole e medie imprese, la facoltà di operare la suddivisione (con obbligo di motivazione se invece si sceglie di non suddividere in lotti). Così come per le verifiche dei requisiti e la comunicazione in via elettronica fra p.a. e imprese si prevede un sistema di banche dati che, nella sostanza, ricalca quello dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dell'Avcp. Importante la novità sui limiti di fatturato richiesti in sede di gara, che non potrà superare il doppio del

valore dell'appalto, così come la riduzione del termine per presentare offerte nelle procedure aperte che scende da 52 a 35 giorni, che diventano poi 15 con la preinformazione (oggi in Italia il limite è di 22 giorni). In tema di aggiudicazione del contratto molta attenzione viene riservata alla limitazione del criterio del massimo ribasso: grazie al nuovo criterio di «offerta economicamente più vantaggiosa» (Meat) nella procedura di aggiudicazione si darà più enfasi a qualità, considerazioni ambientali, aspetti sociali o innovazione, pur tenendo conto del prezzo e dei costi del ciclo di vita dei prodotti o dei servizi. È significativo anche che la direttiva preveda che il costo possa «assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competano solo in base a criteri qualitativi». Sul fronte delle procedure di gara utilizzabili importanti le novità sulle procedure negoziate (trattative private) che, oltre ai casi at-

tualmente previsti, potranno essere utilizzate anche quando vi sia «concorrenza assente per motivi tecnici» o, senza il limite attuale del 50%, per nuovi lavori o ripetizione di lavori già assegnati sulla base di un progetto oggetto di gara. Inoltre debutta una sorta di variante dell'attuale dialogo competitivo, il partenariato per l'innovazione, dove la stazione appaltante e i privati lavorano all'individuazione a una soluzione per soddisfare un'esigenza «di prodotto, servizi o lavori innovativi che non può essere soddisfatta acquistando prodotti, servizi o lavori disponibili sul mercato». Vengono inserite anche garanzie per i subappaltatori dal punto di vista dei pagamenti (ogni singolo stato dovrà scegliere se attuare o no questa norma), con la facoltà (già prevista oggi dal dpr 207/2010 per i servizi di ingegneria e architettura e dal codice per i rapporti fra general contractor e subaffidatari), di pagamento diretto del subappaltatore. La

direttiva prevede però che gli stati membri possano inserire anche idonei meccanismi, da rendere noti negli atti di gara, che consentano al contraente principale di opporsi a pagamenti indebiti.

Trasmissione dati. Intanto ieri con circolare n. 1/2014 l'Autorità vigilanza contratti pubblici (Avcp) ha reso noto che è già operativo l'applicativo gratuito del governo per la generazione del file in formato aperto prescritto per la trasmissione dei dati all'Avcp conforme alla normativa anticorruzione. Le p.a. già abilitate all'utilizzo dell'applicativo offerto gratuitamente dal Mipa «Amministrazione trasparente» troveranno nella propria area di gestione, a da 20 gennaio 2014, l'interfaccia e le informazioni giuridico-operative per l'utilizzo. L'accesso al nuovo servizio gratuito è riservato esclusivamente alle p.a. che usufruiscono del servizio «Amministrazione trasparente».

—©Riproduzione riservata—

Banca Popolare di Cividale
Gruppo Banca Popolare di Cividale
AVVISO AGLI EX AZIONISTI DI NORDEST BANCA S.P.A.



OFFERTA IN OPZIONE
DI N. 2.364 AZIONI ORDINARIE DELLA BANCA POPOLARE DI CIVIDALE S.C.P.A.
ex art. 2437-quer del codice civile

Cividale del Friuli, 15 gennaio 2014 – Banca Popolare di Cividale S.c.p.a. comunica che, in data 15 gennaio 2014, è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Udine, ai sensi dell'art. 2437-quer, comma 2, del codice civile, la seguente offerta in opzione di n. 2.364 azioni ordinarie della Banca Popolare di Cividale S.c.p.a., ex art. 2437-quer del codice civile.

Presso che:

- in data 5 dicembre 2013, l'Assemblea straordinaria di NordEst Banca S.p.a. ha approvato il progetto di fusione per incorporazione (Fusione) di NordEst Banca S.p.a. (NEB) in Banca Popolare di Cividale S.c.p.a. (BPC) ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile e definito il "Rapporto di Cambio" in n. 2,98 azioni ordinarie di NEB per ogni azione ordinaria BPC;
- in data 6 dicembre 2013, la delibera della citata Assemblea di NEB è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Udine; gli azionisti della NEB che non hanno concorso all'approvazione di detta delibera spettava il "Diritto di Recesso", in relazione a tutte o parte delle azioni possedute, ai sensi dell'art. 2437 e seguenti del codice civile, da esercitare entro 15 (quindici) giorni dalla data di iscrizione al Registro Imprese, indicata nel punto precedente, della deliberazione dell'Assemblea di NEB che ha approvato la fusione, secondo quanto indicato nell'avviso agli azionisti di NEB pubblicato nel sito internet della stessa NEB, www.nordestbanca.it, in data 6 dicembre 2013 e sul quotidiano "Italia Oggi" in data 13 dicembre 2013;
- il "Valore di liquidazione" delle azioni oggetto di recesso – determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile – è pari ad Euro 4,90 per azione NEB;
- il "Diritto di Recesso" risulta essere stato legittimamente esercitato in relazione a complessive n. 7.050 azioni ordinarie NEB, pari al 0,12% del capitale sociale della stessa, per un controvalore di liquidazione complessivo pari a Euro 34.545,00;
- in data 28 dicembre è stato stipulato l'Atto della "Fusione" ai sensi dell'art. 2504 del codice civile, depositato ed iscritto al Registro Imprese in data 30 dicembre 2013;
- ai sensi dell'art. 2504-bis l'"Effetto della Fusione" ha avuto decorrenza dal 30 dicembre 2013;
- alla data di "Effetto della Fusione" le n. 7.050 azioni ordinarie NEB sono state sostituite, in base al "Rapporto di Cambio", in n. 2.364 azioni intere BPC, come previsto dal "Progetto di Fusione" e nella relativa relazione del Consiglio di Amministrazione di NEB redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del codice civile, mantenendo per gli azionisti che hanno esercitato il "Diritto di Recesso" il diritto a ricevere il medesimo valore di liquidazione previsto per le azioni NEB;

TUTTO CIÒ PREMESSO, BANCA POPOLARE DI CIVIDALE S.C.P.A. OFFRE IN OPZIONE

ai sensi dell'art. 2437-quer, comma 1, del codice civile, n. 2.364 azioni della Banca Popolare di Cividale S.c.p.a. ai detentori di azioni NEB che sono state annullate con effetto della fusione per le quali non sia stato esercitato il "Diritto di Recesso", in proporzione al numero di tali azioni da essi possedute ("Offerta in Opzione"), al "Valore di Liquidazione" delle Azioni determinato in conformità al disposto dell'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, secondo il seguente rapporto: n. 1 azione BPC ogni n. 2.484,32741116751 azioni NEB.

Prezzo di Offerta

Le azioni BPC sono offerte in opzione al prezzo unitario di Euro 14,60 ciascuna (il "Prezzo di Offerta"), corrispondente all'applicazione del "Rapporto di Cambio" di 2,98 azioni NEB per ogni azione BPC al "Valore di Liquidazione" determinato per le azioni NEB pari a Euro 4,90;

Termine di Adesione

Il termine di adesione all'Offerta in Opzione entro il quale gli aderenti potranno esercitare, a pena di decadenza, il diritto di acquisto delle azioni BPC, è fissato nel 20 febbraio 2014 compreso.

Modalità di adesione

L'adesione all'Offerta in Opzione dovrà avvenire mediante la sottoscrizione dell'apposito Modulo predisposto in coerenza con il fac-simile disponibile presso la Sede Legale della Banca Popolare di Cividale S.c.p.a., Piazza Duomo n. 8, 33043 Cividale del Friuli (UD), e sul sito internet www.civbank.it (Modulo di Adesione), il quale dovrà essere consegnato alle Filiali della BPC o inviato tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno entro il "Termine di Adesione".

Diritto di Prelazione

Ai detentori di azioni NEB che sono state annullate con effetto della fusione e che eserciteranno il diritto di opzione sulle azioni BPC, purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione, potranno altresì esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni rimaste inoperte all'esito dell'Offerta in Opzione, al relativo Prezzo di Offerta ("Diritto di Prelazione"). A tal fine, detti Azionisti dovranno indicare, nell'apposita sezione del Modulo di Adesione, l'ammontare massimo delle azioni BPC per le quali intendono esercitare il Diritto di Prelazione.

Qualora il numero delle azioni BPC per le quali sia richiesta la prelazione sia superiore al quantitativo di azioni BPC rimaste inoperte all'esito dell'Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero delle azioni NEB possedute da ciascuno di essi e che sono state annullate con effetto della fusione. Si segnala che la BPC ha dichiarato che le azioni eventualmente rimaste inoperte all'esito dell'Offerta in Opzione, verranno acquistate dalla stessa, quale società incorporante della NEB.

Risultati dell'Offerta in Opzione

La Banca Popolare di Cividale S.c.p.a. comunicherà direttamente agli azionisti che hanno aderito all'Offerta in Opzione l'assegnazione delle azioni BPC in esito ai risultati dell'Offerta in Opzione e dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione.

Modalità e termini di pagamento e di trasferimento delle Azioni

A conclusione dell'Offerta in Opzione:

- gli azionisti di NEB che hanno esercitato il Diritto di Recesso riceveranno il pagamento del Valore di Liquidazione delle azioni oggetto di recesso (pari, come detto, ad Euro 14,60 ciascuna per azione BPC), in conformità alla disciplina di legge applicabile. La BPC provvederà ad accreditare, o a far accreditare, a tali azionisti l'importo corrispondente al Valore di Liquidazione delle azioni oggetto di recesso tramite l'intermediario depositario di queste ultime indicato nella dichiarazione di recesso;
- le azioni verranno trasferite a coloro che avranno aderito all'Offerta in Opzione, previa corresponsione del relativo prezzo. Il trasferimento e il relativo pagamento delle azioni saranno effettuati tramite l'intermediario presso il quale sono depositate le azioni BPC ricevute in sostituzione delle azioni NEB.

Direttiva Mit su operatori sottocosto

Occhio del fisco sull'autotrasporto

DI STEFANO MANZELLI

Gli autotrasportatori che operano sottocosto ora se la vedranno con la guardia di finanza e con l'Agenzia delle entrate. Spetta infatti a questi due organi sorvegliare sul corretto rapporto tra imprese riferendo al ministero dei trasporti per le conseguenti determinazioni sanzionatorie. Lo ha chiarito il ministero delle infrastrutture con direttiva n. 3 del 10/1/2014. La sicurezza stradale è messa a repentaglio anche da contratti di trasporto sotto stimati e per questo con l'art. 83-bis del dl 112/2008 si è ritenuto di dover contrastare questa pratica diffusa introducendo dei sistemi efficaci di controllo. Con la direttiva appena divulgata il ministero intende chiarire i dettagli e la portata di questa riforma individuando tra l'altro anche l'autorità competente a disporre la sanzione amministrativa pecuniaria conseguente all'accertamento effettuato sul posto dalla guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate. Specifica infatti la nota che spetterà alle strutture periferiche del ministero dei trasporti essere deputate ai sensi dell'art. 17 della legge 689/81 a irrogare le sanzioni.

In buona sostanza la normativa prevede che i contratti di trasporto non possano scendere sotto ad una soglia minima di valore che garantisca almeno la copertura dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto. Le multe conseguenti sono proporzionali alla gravità dei fatti accertati e alla tardività del pagamento, prosegue la nota. Quindi se la Guardia di finanza o l'Agenzia delle entrate effettuano delle verifiche e accertano violazioni in materia dovranno redigere semplicemente un verbale di accertamento con le prove delle eseguite notifiche e una relazione da trasmettere alla motorizzazione civile. Spetterà alla motorizzazione verificare la regolarità degli atti di ispezione e ingiungere quindi al trasgressore il pagamento della multa. Prima però dovrà essere consentito all'interessato la possibilità di presentare le proprie difese, entro 15 giorni. Contro la successiva ordinanza ingiunzione sarà esperibile ricorso al giudice di pace entro 30 giorni. Stesso termine per pagare la multa.



La nota sul sito
www.italiainoggi.it/
documenti